

Cosa è accaduto l'anno scorso

Il 2010-2011 è stato l'anno di transizione, in cui per la prima volta la contrattazione integrativa di istituto era regolata dalle nuove disposizioni del DLgs. 150/09.

La situazione di fatto è stata piuttosto frastagliata: un certo numero di dirigenti, probabilmente non la maggioranza, ha applicato le nuove norme, magari con un certo grado di flessibilità; altri non le hanno applicate, o perché non abbastanza informati, o perché hanno ritenuto di non scontrarsi con la prevedibile opposizione dei sindacati del comparto, firmatari del contratto collettivo nazionale del 2007.

Fra coloro che le hanno applicate, alcuni sono stati portati in tribunale da uno o più sindacati, con l'accusa di comportamento antisindacale. In realtà, il numero delle vertenze giudiziali non è stato elevato in assoluto (qualche decina): ma la tensione intorno agli esiti è sempre stata molto alta, per la valenza politica e simbolica delle questioni in gioco.

Le tesi in campo erano nettamente polarizzate:

- da una parte l'Anp – che da subito e con fermezza ha sostenuto la piena applicabilità delle nuove norme;
- dall'altra i sindacati firmatari del CCNL di comparto, che – con accenti diversi – hanno sempre sostenuto che tutto dovesse essere rinviato a dopo il rinnovo del contratto nazionale (nel 2013 o dopo).

I fondamenti giuridici

La tesi del sindacato di comparto era semplice e, con varie argomentazioni, ruotava sempre intorno all'art. 65 comma 5 del DLgs. 150/09:

“Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso.”

Dunque, se ne deduceva, visto che il CCNL rimane in vigore, rimangono oggetto di contrattazione integrativa tutte le materie elencate all'art. 6 comma 2 dello stesso.

Altrettanto lineare la tesi sostenuta dall'Anp, che faceva riferimento ai primi due commi dello stesso articolo 65:

“1. Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto.

2. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili.”

Il tenore letterale dei due commi li qualificava come “norma speciale” – e quindi prevalente – rispetto alla “norma generale” del comma 5. In sostanza, una deroga relativa alla sola contrattazione integrativa: deroga sorretta anche da una sanzione (quella del comma 2), cioè la decadenza automatica dei contratti che non si fossero adeguati alle riserve di legge relative alle materie disponibili alle parti. Invece, la norma di cui al comma 5, nella sua generalità, andava letta come norma ordinatoria generale, priva di un apparato sanzionatorio.

L'interpretazione giurisprudenziale

I primi decreti resi dai giudici chiamati a conoscere della materia hanno aderito alla tesi del sindacato e cioè quella del rinvio delle nuove regole in materia di contrattazione integrativa a dopo il rinnovo del contratto nazionale.

Dopo questa fase iniziale, che ha interessato pochi casi, la linea interpretativa è mutata ed hanno cominciato a susseguirsi le pronunce favorevoli ai dirigenti che avevano applicato con effetto immediato i primi due commi dell'art. 65. La tendenza è ormai delineata con chiarezza e vede la netta prevalenza della lettura innovativa rispetto a quella conservativa.

Si può quindi dire che una interpretazione per via giurisprudenziale si è ormai consolidata nel senso indicato fin dall'inizio dall'Anp, mentre risultano del tutto residuali le pronunce di segno diverso.

Ne hanno anche preso atto, con accenti diversi, alcune delle principali organizzazioni sindacali del comparto che – sia pure in via incidentale, nel contesto di documenti di natura diversa – hanno fatto riferimento all'orientamento dei giudici come un dato di fatto di cui tener conto e che sconsiglierebbe di perseguire ancora la via giudiziale. Resta ovviamente il dissenso sul merito, ma si prende atto che i tribunali non rappresentano più la strada migliore per sostenere la tesi.

L'interpretazione legislativa

Nel frattempo, è intervenuto un altro fatto nuovo, di natura normativa. Il 22 agosto scorso, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DLgs. 141/11 ("Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 ..."). Il passaggio più importante ai fini della contrattazione si trova nei due commi dell'articolo 5:

"1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.

2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009."

E' evidente il significato della norma interpretativa. Da una parte (comma 1) si ribadisce l'immediata vigenza delle norme relative alla contrattazione integrativa, fin dall'entrata in vigore del DLgs. 150/09 (15 novembre 2009). Dall'altra (comma 2) si limita la portata del rinvio previsto dal comma 5 dell'art. 65 alla sola procedura negoziale dei contratti nazionali. Le norme esplicitamente richiamate sono quelle che regolano l'attività contrattuale in sede ARAN.

Ne deriva che il perdurare in vigore del CCNL scuola del 2007 non ha come effetto quello di congelare le norme relative alla contrattazione integrativa. Più in generale, si potrebbe dire che anche tutte le clausole interne al CCNL che sono in contrasto con le nuove norme perdono efficacia, visto che il rinvio riguarda solo il "procedimento negoziale" e non i singoli contenuti. E' del tutto evidente, peraltro, che restano vigenti le clausole non incompatibili con le norme recate dal DLgs. 150/09.

Il DLgs. 141/11 è entrato in vigore il 6 settembre scorso: esso regola dunque, con piena efficacia, la contrattazione integrativa relativa al nuovo anno scolastico. Vediamo allora di ripercorrere, passo passo, le diverse fasi negoziali, richiamando i principi ed i vincoli da osservare.